

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

(Ufficio di Staff)

ORDINANZA SINDACALE

Ord. n. 69 del 31 marzo 2021

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 14/01/2021 (art. 11) e del D.P.C.M. 02/03/2021 – chiusura strade e piazze cittadine.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 19, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 »;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 "», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.P.C.M. del 14/01/2021, le cui disposizioni si applicano a far data del 16/01/2021 e sono efficaci sino al 05/03/2021 il quale all'art. 1, comma 5 prevede *"delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private."*;

Visto, altresì, il DPCM del 02 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano con decorrenza dal 12 marzo al 6 aprile 2021, e, segnatamente:

- l'art. 1 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento) secondo cui *"è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto"* e che (...)" è " fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato "Comitato tecnico-scientifico";

- l'art. 11 (Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti) secondo cui:

"1. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. 2. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 3. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8. 4. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 15 marzo 2021 recante "Ulteriori Misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni

di Caltanissetta, Caltavuturo, Scicli e Palma di Montechiaro - zona rossa – ed applicazione dell'articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021 per i Comune di Biancavilla”;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 28 del 30 marzo 2021 recante “Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Porto Empedocle e Ventimiglia di Sicilia. Proroga della zona rossa per i Comuni di Palma di Montechiaro, Regalbuto e Scicli”;

Considerato che con l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 28 del 30 marzo 2021 è stata prorogata la zona rossa nel territorio di Scicli dal 31 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021;

Considerato che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali con maggiore attenzione nel fine settimana e, in particolare, nelle zone di assidua frequentazione;

Ritenuto urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare, quindi, tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

Considerato che in alcuni ambiti cittadini, la circolazione pedonale e veicolare, pur se astrattamente consentiti dalla normativa nazionale e regionale, possono determinare maggiori fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone che favoriscono - per la loro naturale dinamicità un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

Richiamate, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana vigenti;

Ritenuta ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre a chiusura al pubblico mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nei predetti D.P.C.M.;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l'interesse alla salute garantito costituzionalmente e bilanciando lo stesso, individuando luoghi e orari di intervento e modalità flessibili di attuazione collegate all'eccessivo affollamento nelle zone identificate;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti "... quale rappresentante della comunità locale ...";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2 1 Uff. III-prot.Civ. del 20/10/2020 che prevede che l'attuazione dell'intervento ordinatorio richieda la più ampia concentrazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche, nel più generale quadro delle funzioni agli stessi attribuite;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff. III-prot.Civ. del 09/11/2020;

Tenuto conto di quanto emerso nella riunione convocata da S.E. il Prefetto di Ragusa in data 11 marzo 2021 con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dell'Asp;

Vista la propria ordinanza n. 48 dell'11 marzo 2021, recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 14/01/2021 (art. 11) e del D.P.C.M. 02/03/2021 – chiusura strade e piazze cittadine", in cui si disponeva - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia - il divieto di stazionamento, fino al 3 aprile 2021 compreso, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 22:00, nei seguenti luoghi:

1. Via F. Mormino Penna;
2. Via Aleardi;
3. Via Caneva;
4. Corso Umberto, tra via Aleardi e via F. Mormino Penna;
5. Piazza Busacca e lato sud chiesa del Carmine;
6. Via Dolomiti, tra Piazza Busacca e chiesa della Consolazione;
7. Piazza Italia;
8. Largo Gramsci;
9. Lungomare di Ponente a Donnalucata, viale della Repubblica;
10. Lungomare di Oriente a Donnalucata, via Marina;
11. Via Pirandello, a Donnalucata;
12. Lungomare di Cava D'Aliga, via Frine;
13. Lungomare di Sampieri, via Miramare.

Considerato che l'attuale situazione epidemiologica presenta un aumento rilevante di contagi da COVID-19 e che pertanto è necessario prevenire problematiche connesse al mantenimento della sicurezza della popolazione e per le quali si richiedono misure urgenti di contenimento della diffusione, nel territorio comunale, di casi di infezione da COVID -19;

O R D I N A

a decorrere dal 4 aprile 2021 e fino al 13 aprile 2021 compreso, per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia - ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge n. 35/2020, il **divieto di stazionamento**, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 22:00, nei seguenti luoghi:

1. Via F. Mormino Penna;
2. Via Aleardi;
3. Via Caneva;
4. Via Pluchinotta;
5. Via Udienna;
6. Corso Umberto, tra via Aleardi e via F. Mormino Penna;
7. Piazza Busacca e lato sud chiesa del Carmine;
8. Via Dolomiti, tra Piazza Busacca e chiesa della Consolazione;
9. Piazza Italia;
10. Largo Gramsci;
11. Lungomare di Ponente a Donnalucata, viale della Repubblica;
12. Lungomare di Oriente a Donnalucata, via Marina;
13. Via Pirandello, a Donnalucata;
14. Lungomare di Cava D'Aliga, via Frine;
15. Lungomare di Sampieri, via Miramare.

La possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti resta consentita nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.

È, comunque, sempre consentito l'accesso alle abitazioni private e per comprovate esigenze lavorative, nonché per situazioni di necessità ovvero motivi di salute disciplinati da specifica normativa anticovid-19.

Restano invariate tutte le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 47 dell'11 marzo 2021.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza sindacale annulla e sostituisce l'Ordinanza sindacale n. 66 del 31 marzo 2021.

La presente ordinanza sindacale diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa viene trasmessa copia a:

- Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa.
- Comando di Polizia Municipale di Scicli;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa;
- Segreteria comunale;
- Capo settore V Ufficio tecnico del Comune di Scicli;
- Capo settore IV Sviluppo economico del Comune di Scicli;

- Protezione Civile Comunale di Scicli;
- A tutti gli organi di informazione, per tramite ufficio stampa, ai fini della massima divulgazione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 31 marzo 2021

IL SINDACO

Prof. Vincenzo Giannone



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincenzo Giannone', written in a cursive style.